

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Numero 15 Del 06-02-20

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEL CIVICO
CIMITERO DELLA FRAZ. FORCELLA - PROGETTO ESECUTIVO ARTICOLI: 23 COMMI
3, 4 SECONDO PERIODO, 8, 9, 12, E 216 COMMA 4 DEL D.LGS. N.50/2016
S.M.I.; 15, 16 E 33 DEL D.P.R. N.207/2010 S.M.I. - APPROVAZIONE AI
FINI DELLA COPERTURA FINANZIARIA -

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di febbraio alle ore
18:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta
nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei
Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	A

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il
Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di
SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco disponeva altresì, l'attribuzione della Posizione Organizzativa e la Responsabilità di servizio Opere Pubbliche e Patrimonio per il triennio 2019-2022 al Geom. Carlo Trobbiani;

PREMESSO:

-che con D.G.C. n.144 del 01.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto di:

- di prendere atto del decreto della Provincia di Ascoli Piceno n. 256 del 30/11/2015 ad oggetto "Convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 del comparto regioni e autonomie locali, relativo alla disciplina del personale assegnato da altri enti del comparto - approvazione schema di convenzione tra la provincia di Ascoli Piceno ed il Comune di Roccafluvione per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente della Provincia di Ascoli Piceno a decorrere dal 01/12/2015 e fino al 30/04/2016 per sei ore settimanali;
- di approvare lo schema di convenzione predisposto dalla Provincia di Ascoli Piceno allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Responsabile del Servizio Personale a compiere tutti gli atti relativi e conseguenti al presente deliberato;
- di dare mandato al legale Rappresentante dell'Ente di stipulare la convenzione;

-che con D.G.C. n.151 del 03.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale:

(omissis)

CONSIDERATO, tenuto conto dell'enorme mole di lavoro e responsabilità che gravano sul Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio, che appare opportuno e necessario ricollocare i servizi di manutenzione del patrimonio comunale all'interno del "Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione"

RAVVISATO altresì che si dovranno trasferire le assegnazioni finanziarie del 2015 residuali alla data odierna dal precedente Responsabile del Servizio Manutenzioni Geom. Trobbiani Carlo al nuovo Responsabile del Servizio Manutenzioni individuato nella figura del Sindaco Rag. Leoni Francesco che si avvarrà come (R.U.P.) dell'Ing. Capriotti Gianluigi dipendente dell'Amministrazione Provinciale come da Convenzione approvata con deliberazione della G.C n. 144 del 01.12.2015 dichiarata immediatamente eseguibile;

(omissis)

Veniva disposto:

(omissis)

1. di approvare il trasferimento delle dotazioni finanziarie del Servizio Manutenzione, dal Geom. Trobbiani Carlo alla figura del Sig. Sindaco Rag. Francesco Leoni con RUP Ing. Gianluigi Capriotti, dando atto che il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l'esercizio finanziario 2015, col quale si individuavano, mediante

progetti, gli interventi ed i capitoli nonché le risorse di bilancio affidati alla gestione dei Responsabili dei vari servizi resta invariato e viene modificato soltanto quello del servizio manutenzione riportato in allegato (all. A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, precisando che dalla presente data al 31.12.2015 potranno essere gestite le somme residue degli stanziamenti individuati nella colonna "da impegnare":

2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi ed al Segretario Comunale;

3. Il Sig. Sindaco del Comune di Roccafluvione provvederà con propri decreti ad affidare alla sua stessa figura la responsabilità del Servizio Manutenzione fino ad ora in capo al geom. Trobbiani Carlo con contestuale nomina del RUP (Responsabile Unico Procedimento) nella figura dell'Ing. Capriotti Gianluigi di Ascoli Piceno, dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno in convenzione con il Comune di Roccafluvione come da delibera di Giunta n. 144 del 01.12.2015 dichiarata immediatamente eseguibile e che qui si intende integralmente riportata; connessi e previsti nella vigente convenzione del servizio di tesoreria;

Tenuto conto:

-che nell'"Allegato A" alla sopra richiamata D.G.C. n.151/2015, nel quale sono stati trasferiti le dotazioni finanziarie al Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione, è prevista: al Tit.2-Funz.10-Serv.05-Interv.01-Codice 2100501-ex Cap.2735-"Spese varie Cimitero di Forcella(utilizzo parte av.amm.ne)", la somma di € 12.000,00;

Considerato:

-che con D.G.C. n.162 del 29.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto:

(omissis)

03)-DARE ATTO:

-che, il Geom. Carlo Trobbiani- Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio è ancora pienamente impegnato in attività post eventi eccezionali come sopra riportati, almeno sino a tutto il 06.06.2016;

-che il suddetto "funzionario" come facilmente desumibile, risulta oberato e gravato di molteplici e complessi compiti e responsabilità istituzionali e in detto momento di emergenza, appare opportuno coadiuvarla con tecnico esterno libero professionista;

-che pertanto sussistono le condizioni previste dal c.6 dell'art.90 del D.Lgs 163/2006;

-che l'importo da corrispondere al professionista esterno per l'incarico di di che trattasi, al netto di Iva e Contributi integrativi, è sicuramente inferiore ai 40.000,00 euro;

-che l'incarico del servizio tecnico di che trattasi dovrà riguardare, relativamente al suddetto intervento di sistemazione del Civico Cimitero di Forcella, gli elaborati di cui all'art.21(Livelli di progettazione per lavori in economia) comma 2 del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" adottato con D.C.C. n.30/2006 e s.m.i. (art.63(Aggiornamenti) dello stesso), che testualmente dispone:

"2.Ogni lavoro da eseguirsi in economia, mediante affidamento diretto di cui al precedente articolo 16(Condizioni e procedure di affidamento diretto di lavori eseguibili in economia) comma 1 lett.b), dovrà essere preventivamente approvato dalla Giunta Comunale in base ad una perizia sommaria la quale di norma dovrà essere accompagnata dai seguenti elaborati tecnici:

-Relazione tecnica; Computo metrico estimativo; Elenco prezzi; Elaborati grafici necessari; Foglio condizioni."

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli:10(Beni culturali) commi 1 e 5; 21(Interventi soggetti ad autorizzazione) commi 4 e 5; 22(Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia) e 24(Interventi su beni pubblici) del D.Lgs.22.01.2004, n.42 e s.m.e i.;

-che il Cimitero di Forcella, trattasi di "cosa immobile appartenente a ente pubblico territoriale" la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni, in applicazione a quanto sopra, risulta necessario acquisire l'autorizzazione di cui all'art.21 del D.Lgs.22.01.2004, n.42 e s.m.e i., previa attivazione, stante la somma urgenza dell'intervento, della procedura di cui all'art.27 del citato D.Lgs. n.42/2004;

-dell'art.95(Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare) comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e s.m.e i.;

-dell'art.28(Misure cautelari preventive), comma 4 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 e s.m.e i.;

05)-PRENDERE ATTO:

-che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Soprintendenza per i BB.Architettonici e Paesaggistici delle Marche-Ancona, con nota in data 28.09.2012, rimetteva copia propria nota ad oggetto:"Interventi su immobili vincolati sottoposti a tutela D.Lgs.42/2004. Competenze professionali", con la quale concludeva:

"Pertanto i progetti di restauro e di manutenzione straordinaria su immobili vincolati dovranno pervenire a firma di un architetto, facendo presente che non potranno essere presi in considerazione progetti diversamente vergati."

06)-INDICARE,nei limiti delle proprie competenze e "(...)nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e (...) proporzionalità" sanciti dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.e i., nell'Arch.Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno, il tecnico cui affidare il servizio tecnico inernte i "Lavori di adeguamento e manutenzione presso il Cimitero della Fraz. Forcella", per un'investimento complessivo di € 12.000,00 e consistente:

a)-nella predisposizione di "Perizia sommaria" di cui all'art. di cui all'art.21(Livelli di progettazione per lavori in economia) comma 2 del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" adottato con D.C.C. n.30/2006 e s.m.i. (art.63(Aggiornamenti) dello stesso);

b)-direzione e contabilizzazione dei lavori; accertamento della regolare esecuzione degli stessi;

nonché tutte le attività tecnico-amministrative nessuna esclusa, inerenti l'intervento di che trattasi, in quanto detto tecnico ha in precedenza, con professionalità ed efficacia adempiuto ad incarichi similari (cfr.intervento di somma urgenza presso il Cimitero di Osoli);

07)-DARE ATTO: che in attuazione dell'art.32 comma 4 del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" adottato con D.C.C. n.30/2006, le "motivazioni giustificatrici circa la necessità di affidare la redazione della "perizia sommari" di che trattasi sono quelle di cui ai precedenti punti 05) e 06);

08)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio e Manutenzione di tutte le attività gestionali per il conferimento dell'incarico di che trattasi;

(omissis)

Dato atto:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n. 121 del 30.12.2015, veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli:3, comma 10, 125 commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163;

-degli articoli:28 comma 1 lett.b11), 31, 32 e 63 del Reg.to per l'acquisizione di lavori forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n.30/2006;

-del"Regolamento" adottato con D.C.C. n.30/2006;

-della Determinazione del Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n.4 del 29.03.2007, ad oggetto: "Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163 e della legge 4 agosto 2006, n.248";

-della Determinazione n.8 del 14.12.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ad oggetto:"Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo

inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito in legge 12 luglio 2011, n.106", con la quale, al paragrafo "2.Affidamenti diretti" comma 3 testualmente viene indicato:

"(...)in applicazione dei principi generali che disciplinano i rapporti tra fonti normative diverse, si ritiene che a seguito di una modifica della disciplina introdotta dal Codice, le correlate disposizioni di livello regolamentare, come quelle del D.P.R. n.207/2010, aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante, devono interpretarsi in senso conforme a quanto previsto dalla fonte sovraordinata. Pertanto, il valore della soglia di cui all'art.267, comma 10, del Regolamento deve essere raccordato con quello indicato nell'art.125, comma 11, ultimo periodo, del Codice.";

04)-PRENDERE ATTO:

-che l'art.33(Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza)comma 3-bis(commata aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012 e dall'art.1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., testualmente dispone:

"3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione."

-che ai sensi dell'[art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014](#), come modificato dall'[art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015](#), poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

-che in applicazione a quanto sopra ed ai fini delle procedura di acquisizione della prestazione, trattasi di:

[]-Lavori;
[X]-Servizi;
[]-Forniture;

pertanto:

[X]-risulta necessario ricorrere alla: stazione unica appaltante, di cui all'art.33, comma 3-bis del D.Lgs.

n.163/2006 e s.m.i.; (in quanto, ai sensi dell'[art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014](#), come modificato dall'[art.8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015](#), poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015)

[]-non risulta necessario ricorrere alla: stazione unica appaltante, di cui all'art.33, comma 3-bis del D.Lgs.

n.163/2006 e s.m.i.; (in quanto, ai sensi dell'[art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014](#), come modificato dall'[art.8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015](#), poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015)

[]-risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi

elettronici di acquisizione, ai sensi dell'art.33, comma 3-bis secondo periodo del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

[]-non risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi

elettronici di acquisizione, ai sensi dell'art.33, comma 3-bis secondo periodo del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

05)-DARE ATTO che questo Comune, ha aderito alla stazione unica appaltante, con la Provincia di Ascoli Piceno giusta convenzione n.6/AC del 03.11.2015;

06)-PRENDERE ATTO:

-che al comma 501 della Legge di stabilità 2016, definitivamente approvata ed in corso di pubblicazione sulla G.U., viene testualmente previsto:

"501. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»; b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse."

-che in conseguenza a quanto sopra, certamente dal 1 gennaio 2016, anche per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è possibile procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, come quello per la fattispecie in argomento;

07)-DARE ATTO:

-che la spesa stimata per il servizio in argomento, non potrà superare l'importo di € 1.200,00 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. di legge;

08)-POTERSI PROCEDERE all'"affidamento diretto" del "Servizio tecnico di: redazione perizia sommaria, direzione, coord.sicurezza e rendicontazione lavori di adeguamento e manutenzione presso il Cimitero della Fraz. Forcella" all'Arch.Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno;

09)-PRENDERE ATTO dell'art.2(Competenze della Stazione Unica Appaltante) comma 1 lett.n) della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, che testualmente dispone:

"La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno (di seguito, per brevità SUAPAP) ha competenza in materia di gestione di procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi. Alla SUAPAP, in particolare, sono attribuiti compiti e funzioni sotto elencati così come dettagliatamente disciplinati nel regolamento interno della stessa approvato con atto della Giunta Provinciale n.193 del 22.1.2013 (...):

(omissis)

n)acquisisce il Codice Identificativo di Gara (CIG) presso il sito Web dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) e (se del caso) del Codice Unico di Progetto (CUP) presso il sito Web del CIPE;

(omissis)

10)-ASSUMERE impegno di spesa di € 1.522,26, C.N.P.A.I.A.4% ed I.V.A. 22% compresa al:

P. R. O	CODICE	CAP.	OGGETTO	SOMMA ASSEGNATA	IMPEGNO
DGC N.151/2015	2100501	2735	Spese varie Cimitero di Forcella(utilizzo parte av. amm.ne)	€12.000,00	Det. N. ____/2015

del bilancio del corrente esercizio finanziario.

(omissis)

Considerato:

-che il progettista, arch. Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno, con nota in data 03.08.2016, acclarata al protocollo comunale al n.6283 del 12.08.2016, rimetteva "perizia sommaria" afferente i "Lavori di manutenzione e adeguamento presso il Cimitero in frazione Forcella", costituita dai seguenti documenti:

- Stima dei lavori necessari;
 01)-Documentazione fotografica - ELAB. A;
 02)-Relazione tecnica illustrativa - ELAB. B;
 03)-Documentazione urbanistica - ELAB. C;
 05)-Dichiarazione smaltimento
 Materiali di scavo e risulta - ELAB. D;
 06)-Elenco prezzi unitari - ELAB. E;
 07)-Computo metrico estimativo - ELAB. F;
 08)-Quadro economico - ELAB. G;
 09)-Inquadramento territoriale - TAV. 1;
 10)-Stato attuale: pianta e sezioni - TAV. 2;
 11)-Stato riformato: pianta e sezioni - TAV. 3;
 12)-Esecutivo della struttura - TAV. 4;
 e con il seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICICO	PERIZIA DI STIMA	
A0	IMPORTO LAVORI A MISURA, di cui:		€ 18.695,97
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 282,79	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1	I.V.A. lavori 10%	€ 1.869,60	
2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
3	I.V.A. 10% su 2)	€ 0,00	
4	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	
5	I.V.A. 22% su 4)	€ 0,00	
6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	
7	Imprevisti	€ 2.911,87	
8	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
9	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00	
10	Spese tecniche per redazione relazione geologica ecc.	€ 0,00	
11	Cnpaia 2% su 10)	€ 0,00	
12	Iva 22% su 10+11	€ 0,00	
13	Spese tecniche: progettazione, coord.sicurezza, direzione, contabilità e accert.reg.re esecuzione	€ 1.200,00	
14	Cnpaia 2% su 13)	€ 48,00	
15	Iva 22% su 13+14	€ 274,56	
16	Fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7-quater del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 20% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00	
17	Fondo per la progettazione (...) di cui all'art. 93 comma 7-ter del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 80% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00	
15	Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.	€ 0,00	
18	Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€ 0,00	
19	Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005	€ 0,00	
20	Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 0,00)	€ 0,00	

21	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
22	Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	
23	Cnpaia 4% su 20	€ 0,00	
24	Iva 22% su 20+21	€ 0,00	
	SOMMANO		€ 6.304,03
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 25.000,00

CONSIDERATO:

-che questo Comune, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l'Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti "eventi" sismici:

01)-sisma del giorno 24 agosto 2016 (ore 3:36 di magnitudo 6.0 scala Richter), con epicentro nei pressi del Comune di Accumuli (RI), con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;

(omissis)

-con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "Roccafluvione AP";

02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016 (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016 (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

04)-sisma del giorno 18 gennaio 2017 (n.4 scosse magnitudo: 5.1<ore 10:25>, 5.5<ore 11:14>, 5.4<ore 11:25> e 5.0<ore 14:33>scala Richter), con epicentro in Provincia dell'Aquila (Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20.01.2017 provvedeva ancora una volta ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

DATO ATTO:

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti **agli eventi sismici** che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", con le seguenti Ordinanze:

-O.C.D.P.C.

nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415-418-422 e 427 del 2016;

-O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;

-O.C.D.P.C. nn.495-502-510-518-538 e 553 del 2018;

-O.C.D.P.C. nn.591-603-607 e 614 del 2019;

CONSIDERATO:

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10.02.2017, ha, per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 20.08.2017), prorogato lo stato di emergenza deliberato il giorno 25.08.2016;

-che lo **stato di emergenza veniva prorogato** con provvedimenti successivi e, da ultimo, con LEGGE 30 Dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021." nella quale, al comma 988 dell'Art.1 viene riportato: "All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

...OMISSIS...

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al **31 dicembre 2019**;»

...OMISSIS...";

TENUTO CONTO:

-che il territorio di questo Comune si estende per 60,81 Km² ed in termini di superficie risulta sesto in graduatoria nella Provincia di Ascoli Piceno e quarantaseiesimo, su 238 comuni, a livello regionale;

-che su detto territorio, oltre al capoluogo Marsia, sono localizzate altre 59 frazioni;

CONSIDERATO:

-che oltre un terzo del territorio comunale (la parte ovest) si sviluppa tra i comuni di Montegallo ed Acquasanta (inseriti questi nel "primissimo cratere sismico") ed in particolare la Fraz. Forcella è addirittura all'interno del territorio del Comune di Acquasanta, in quanto "isola amministrativa";

-che relativamente alla verifica della distanza dei comuni dagli epicentri dei terremoti, la stessa viene calcolata in base alle coordinate geografiche del municipio;

-che il Municipio di questo Comune si trova tutto spostato ad est rispetto al vasto territorio comunale e quindi le valutazioni sugli "effetti macrosismici" non tengono conto che la quasi totalità delle frazioni costituenti il comune si trova a distanze nettamente inferiori dagli epicentri rispetto a quella della sede municipale;

TENUTO CONTO:

-che nonostante quanto sopra, la sede comunale, rispetto agli epicentri dei devastanti terremoti succedutisi dal 24 agosto 2016, risulta posta alle seguenti distanze:

01)-di km. 26,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Accumoli (RI), relativamente al sisma magnitudo 6.0 scala Richter, delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016;

02)-di km. 29,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Ussita (MC), relativamente alle scosse delle ore 19:10 e 21:18 del giorno 26 ottobre 2016, rispettivamente di magnitudo 5.4 e 5.9 scala Richter;

03)-di km. 29,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Norcia (PG), relativamente al sisma magnitudo 6.5 scala Richter, delle ore 07:41 del giorno 30 ottobre 2016;

04)-di km. 34,00 circa, dall'epicentro, nei pressi dei Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto della Provincia dell'Aquila, relativamente alle scosse delle ore 10:25, 11:14, 11:25 e 14:33 del

giorno 18 gennaio 2017, rispettivamente di magnitudo 5.1, 5.5, 5.4 e 5.0 scala Richter;
con "effetti macrosismici" (cfr. pubblicazioni a cura di "redazione Meteoweb" dei giorni 24.08.2016, 27.10.2016, 31.10.2016 e 18.01.2017) sul nostro territorio, che vanno dalla "scossa considerevole" del giorno 18.01.2017, fino alla "scossa dannosa" del 30 ottobre 2016, con importanti danni su buona parte del patrimonio edilizio;

ALTRESÌ:

-Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 febbraio 2017, ha, per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 20.08.2017), prorogato lo stato di emergenza deliberato il giorno 26.08.2016.

-Con l'art.16 sexies (Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile) comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. n.91/2017 convertito con modificazioni dalla L. n.123/2017, veniva disposto:

"2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018";

-Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 febbraio 2018, ha, per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 27.08.2018), prorogato lo stato di emergenza come sopra disposto.

-che con Decreto Legge 29 maggio 2018, n.55 (convertito in Legge 24 luglio 2018, n. 89), recante "ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" nel cui allegato viene riportato: "All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4 -bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 -sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018";

-che lo stato di emergenza veniva prorogato da ultimo, con LEGGE 30 Dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021." nella quale, al comma 988 dell'Art.1 viene riportato: "All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

...OMISSIS...

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. **Lo stato di emergenza** di cui al comma 4-bis è **prorogato fino al 31 dicembre 2019**;» ...OMISSIS...";

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che la suddetta sequenza sismica, iniziata il 24 agosto 2016, come da ultimo aggiornamento da parte dell'I.N.G.V. (cfr. INGV comunicazione dal sito ufficiale), del settembre 2019, ha determinato più di 110.800 eventi sismici, di cui: oltre 1000 di magnitudo compresa tra 3 e 4; 75 di magnitudo compresa tra 4 e 5; 7 di magnitudo compresa tra 5 e 6 e n.2 di magnitudo pari, superiore a 6, a cui va aggiunta la scossa di magnitudo 4.7 del 10 aprile 2018 e da ultimo la scossa di magnitudo 4.0 del 01 settembre 2019;

INOLTRE:

-Il Comune, come la gran parte dei comuni marchigiani, è stato colpito in modo continuativo, a partire dal mese di novembre 2013, da eccezionali "eventi" meteorologici, ed in particolare:

-eccezionali nevicate dei giorni 16 gennaio 2017 e successivi; (cfr. "RAPPORTO DI EVENTO" Maltempo Gennaio-Febbraio 2017 (aggiornato al 08.03.2017) emesso dalla Regione Marche-Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile-Centro Funzionale per la Meteorologia, l'Idrologia e la Sismologia") per le quali il Consiglio dei Ministri con Delibera del 20 Gennaio 2017 ha disposto l'estensione degli effetti dello stato di emergenza adottato con delibera 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese. Stato di emergenza, poi prorogato con delibera del 10 febbraio 2017 per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 20.08.2017)

DATO ATTO:

-che in conseguenza a quanto sopra **(eventi meteorologici e sismici)**, il territorio del Comune di Roccafluvione risulta sottoposto a stato di emergenza (ad esclusione del periodo dal 07 giugno 2016 al 24 agosto 2016, quindi per soli 79 giorni) ininterrotto a partire dal 10 gennaio 2014 sino a tutto il 31 dicembre 2019, quindi per ben 2.102 giorni (circa settanta mesi);

TENUTO CONTO:

-che il primo periodo del comma 4-quater (introdotto dal D.L. n.123/2019 convertito in L. n.156/2019) dell'art.1 (Ambito di applicazione e organi direttivi) del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L. 12.12.2019, n.156, testualmente prevede:

"4-quater. **Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020.**"(omissis);

-che per quanto sopra riportato, alla data del 31 dicembre 2020, questo Comune risulterà sottoposto a "stato di emergenza" ininterrotto, a partire dal 10 gennaio 2014, per ben 2.468 (2.102+366<febbraio 2020 di 29 gg>) giorni (ottantadue mesi);

CONSIDERATO:

-che in data 19 aprile 2016, entrava in vigore il D.Lgs. 18.04.2016, n.50, c.d. "codice dei contratti pubblici", con la relativa abrogazione del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., sulla base del quale veniva predisposto la "perizia sommaria" di cui trattasi;

DATO ATTO:

-che il Sindaco con Ordinanza n.44 del 08.05.2019, prot.4077 con la quale:

(omissis)

Dato atto:

-che detti lavori interessano, altresì, il campo di inumazione posto sul lato sud-ovest del cimitero e sopraelevato rispetto all'ampliamento eseguito sul lato sud dello stesso;

Considerato:

-che nel campo di inumazione anzidetto, sono collocate n.9 salme, la cui inumazione risale a data anteriore agli anni settanta e che stante la natura dei lavori, debbono necessariamente essere rimosse;

(omissis)

Atteso:

-che il Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione ha condotto specifica istruttoria relativa alla situazione dei soggetti referenti per le salme per le quali è necessaria l'esumazione ordinaria;

Considerato, pertanto:

-che per i motivi sopra riportati, deve essere dato corso all'esumazione ordinaria delle salme inumate nel campo posto sul lato sud-ovest del cimitero e sopraelevato rispetto all'ampliamento eseguito sul lato sud dello stesso, entro e non oltre il 10 maggio 2019 per i seguenti defunti:

(omissis)

- che le esumazioni devono essere rese note ai familiari dei defunti con congruo anticipo, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle necessarie procedure amministrative;

Tenuto conto, inoltre:

- che il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati nelle forme previste dalla normativa vigente, al fine di consentire il pieno sviluppo delle attività da esso indicate;

(omissis)

Ordina(va)

1.1. - che a decorrere dal 08.05.2019 il personale addetto ai servizi cimiteriali del soggetto gestore degli stessi servizi individuato nella ditta Service One Srl provveda, secondo il piano organizzativo predisposto, e in ordine cronologico di inumazione, alle operazioni di esumazione delle salme inumate nell'area del Cimitero comunale di Forcella, indicate nell'allegato elenco A;

Dispone(ndo)

1.2. - che sia data informazione delle operazioni di esumazione ordinaria mediante affissione di, appositi avvisi presso il Cimitero comunale, presso la sede municipale e sul sito Internet del Comune, e fino al termine delle operazioni, con invito ai familiari interessati di recarsi presso l'Ufficio dello Stato Civile, al fine di procedere all'espletamento delle procedure amministrative previste dalla normativa vigente;

1.3. - che in concomitanza all'effettuazione delle operazioni di esumazione ordinaria sia inibito l'accesso al pubblico nell'area interessata da tali operazioni, con la sola eccezione dei familiari dei defunti, salvo il rispetto delle misure di sicurezza e igienico sanitarie;

1.4. - che i resti mortali dei quali non sia riscontrata la completa mineralizzazione vengano reinumati nel campo speciale per indecomposti, previo ricorso al trattamento con sostanze biodegradanti, salva la possibilità per gli aventi diritto di chiederne la cremazione;

1.5. - che, in mancanza di indicazioni da parte dei familiari, o in caso di disinteresse:

a) i resti ossei rinvenuti nel corso delle operazioni di esumazione ordinaria, saranno deposti nell'ossario comune;

b) in caso di non completa mineralizzazione si procederà alla reinumazione nel campo speciale per indecomposti, previo ricorso al trattamento con sostanze biodegradanti.

(omissis)

-che si è proceduto alle operazioni di cui alla suddetta ordinanza, liberando l'area interessata dall'intervento delle salme presenti;

CONSIDERATO:

-che l'arch. Elisabetta Mariani, con nota in data 20.08.2019, acclarata al protocollo comunale al n.7695 del 05.09.2019, rimodulava e riproponeva, tenuto conto altresì delle nuove disposizioni normative intervenute, la variante alla progettazione esecutiva di che trattasi, costituita dai seguenti documenti:

- | | |
|--|---|
| 01)-Documentazione fotografica | ELAB.A.var.; |
| 02)-Relazione tecnica illustrativa | ELAB.B.var.; |
| 03)-Documentazione urbanistica | ELAB.C.var.; |
| 04)-Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo | ELAB.D.var.; |
| 05)-Relazione gestione delle materie | ELAB.Da.var.; |
| 06)-Elenco prezzi unitari | ELAB.E.var.; |
| 07)-Computo metrico estimativo | ELAB.F.var.; |
| 08)-Quadro economico | ELAB.G.var.; |
| 09)-Relazione paesaggistica | ELAB.H.var.; |
| 10)-Relazione Geologica | ELAB.I.var.; (Dichiarazione con allegati) |

- 11)-Relazione Idrologica e idraulica ELAB.J.var.;(Dichiarazione di non necessità)
- 12)-Relazione Geotecnica ELAB.K.var.;(Dichiarazione di non necessità)
- 13)-Dichiarazione in merito alla relazione archeologica preliminare ELAB.L.var.;
- 14)-Relazione tecnica delle opere architettoniche ELAB.M.var.;
- 15)-Relazione tecnica impianti ELAB.N.var.;(Dichiarazione di non necessità)
- 16)-Calcoli esecutivi delle strutture ELAB.O.var.;
- 17)-Dichiarazioni in merito alla relazione sulle interferenze ELAB.P.var.;
- 18)-Dichiarazione in merito alla relazione sulle misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente (...) ELAB.Q.var.;
- 19)-Relaz. sui criteri minimi ambientali ELAB.Qa.var.;
- 20)-Relazione sulle strutture ELAB.R.var.;
- 21)-Piano di manutenzione ELAB.S.var.;
- 22)-Cronoprogramma ELAB.T.var.;
- 23)-Dichiarazione in merito al piano di sicurezza e coordinamento ELAB.Ua.var.;
- 24)-Dichiarazione in merito al fascicolo dell'opera ELAB.Ub.var.;
- 25)-Layout di cantiere ELAB.Uc.var.;
- 26)-Piano particellare di esproprio ELAB.V.var.;
- 27)-Dichiarazioni del progettista ELAB.W.var.;
- 28)-Capitolato speciale d'appalto ELAB.Z.var.;
- 29)-Inquadramento territoriale TAV.1.var.;
- 30)-Stato attuale: pianta e sezioni TAV.2.var.;
- 31)-Stato riformato: pianta e sezioni TAV.3.var.;
- 32)-Esecutivo della struttura TAV.4.var.;
- 33)-Particolari costruttivi TAV.5.var.;
- 34)-Stato riformato: planimetria percorsi disabili TAV.6.var.;

e con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICICO		PROGETTO ESECUTIVO VAR.	
A0	IMPORTO LAVORI A MISURA, di cui:		€ 14.666,84
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 221,53	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1	I.V.A. lavori 10%	€ 1.466,64	
2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
3	I.V.A. 10% su 2)	€ 0,00	
4	Rilievi, accertamenti e indagini, Cnpaia comp.	€ 312,00	
5	I.V.A. 22% su 4)	€ 68,64	
6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	
7	Imprevisti	€ 1.901,17	
8	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
9	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00	
10	Spese tecniche per redazione relazione geologica ecc.	€ 0,00	
11	Cnpaia 2% su 10)	€ 0,00	
12	Iva 22% su 10+11	€ 0,00	

13	Spese tecniche: progettazione, coord.sicurezza, direzione, accert.reg.re esecuzione e contabilità	€ 1.200,00	
14	Cnpaia 2% su 13)	€ 48,00	
15	Iva 22% su 13+14	€ 274,56	
16	Fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7-quater del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 20% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00	
17	Fondo per la progettazione (...) di cui all'art. 93 comma 7-ter del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 80% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00	
15	Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.	€ 0,00	
18	Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€ 0,00	
19	Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005	€ 0,00	
20	Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 0,00)	€ 0,00	
21	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
22	Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	
23	Cnpaia 4% su 20	€ 0,00	
24	Iva 22% su 20+21	€ 0,00	
	SOMMANO		€ 5.271,01
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 19.937,85

CONSIDERATO:

-che lo Sportello Unico per l'Edilizia - Ufficio Tecnico Comunale di questo Comune con nota prot.9212 del 20.10.2019, rilasciava "Autorizzazione (paesaggistica) n.14/2019 del 21.10.2019" di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i. e L.R. 05.08.1992, n.34, in "Procedimento semplificato ai sensi dell'art.146 comma 9 D.Lgs. n.42/2004 s.m.i. e art.11 commi 5 e 9 del D.P.R. n.31/2017";
- che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot.21752-P del 18.10.2019, ai sensi dell'art.21 comma 4 del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i., autorizzava "l'esecuzione delle opere di che trattasi (...)";

TENUTO CONTO:

-dell'art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 1, 3, 4, 8, 9 e 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-degli articoli:15,16, 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in applicazione degli articoli 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;

VISTO:

-l'art.26(Verifica preventiva della progettazione) commi 6 e 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

"6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro (**rectius: di importo pari o superiore a un milione di euro**), la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.
7. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo."

DATO ATTO:

-che, relativamente a quanto sopra, la fattispecie in argomento riguarda:

- a) lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35;
- c) lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e **di importo pari o superiore a un milione di euro;**
- d) lavori di importo inferiore a un milione di euro;
- che la "verifica" viene effettuata dal R.U.P.;

VISTO:

-l'art.26(Verifica preventiva della progettazione) commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

"2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento.

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo **o** definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità."

-il Titolo VII (Verifica e validazione della progettazione), sub-paragrafo 1.3 delle "Linee Guida n.1 (...) recanti <Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria> che testualmente riporta:

"1.3.La stazione appaltante, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 del medesimo articolo 26, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo **o** definitivo rispettivamente al progetto definitivo o al progetto di fattibilità (art.26)."

VISTO:

-il sub-paragrafo 5.1.4, lett.g), i), j) e k) delle "Linee guida n.3, di attuazione dell'art.31 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016" recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>, approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n.1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D.gs 56 del 19.04.2017 con deliberazione n.1007 dell' 11.10.2017

"Il responsabile del procedimento:

(omissis)

g) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

(omissis)

i) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;

j) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

k) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del Codice;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con verbale prot.964 del 05.02.2020, veniva disposta la "Verifica preventiva del progetto esecutivo" di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Geom. Carlo Trobbiani, in contraddittorio con il progettista, arch. Elisabetta Mariani:

"Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il "progetto esecutivo" inerente i "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DSELLA FRAZ. FORCELLA".**

TENUTO CONTO:

-che l'art.26(Verifica preventiva della progettazione) comma 8, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente recita:

"8.(omissis) La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista."

CONSIDERATO:

-che con nota prot.965 del 05.02.2020, il R.U.P., geom. Carlo Trobbiani rimetteva il "rapporto conclusivo", con il quale veniva "accertato":

01)-che con verbale prot.964 del 05.02.2020, veniva sottoscritto, unitamente al progettista arch. Elisabetta Mariani il verbale di "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

02)-che il progettista, arch. Elisabetta Mariani, ha debitamente sottoscritto i sopra riportati "verbali", senza formulare alcuna controdeduzione;

03)-che il Direttore dei Lavori, arch. Elisabetta Mariani, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 7695 del 05.09.2019, rimetteva attestazione, con la quale testualmente:

"Per quanto attiene al progetto relativo ai "Lavori di manutenzione e adeguamento presso il Cimitero in frazione Forcella":

a)-l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli

elaborati progettuali;

b)-l' assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti

effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo."

CONSIDERATO:

-che ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il R.U.P., geom. Carlo Trobbiani, con nota prot.966 del 05.02.2020:

"ACCERTA (TO)

01)-che con verbale prot.964 del 05.02.2020, veniva sottoscritto, unitamente al progettista arch. Elisabetta Mariani il verbale di "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

IN RIFERIMENTO

-al "rapporto conclusivo (...) riporta (nte) le risultanze dell'attività svolta", prot. 965 del 05.02.2020, in applicazione dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con cui altresì, veniva "accertato":

"che il Direttore dei Lavori, arch. Elisabetta Mariani, con nota acclarata al protocollo comunale al n.7695 del 05.09.2019, rimetteva attestazione, con la quale testualmente:

"Per quanto attiene al progetto relativo ai "Lavori di manutenzione e adeguamento presso il Cimitero in frazione Forcella":

a)-l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli

elaborati progettuali;

b)-l' assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti

effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo."

Visto:

-l'art.7(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) comma 1 lett.c) del D.P.R. n.380/2001 s.m.i., che testualmente dispone:

"1.Non si applicano le disposizioni del presente titolo (cfr.titoli abilitativi) per:

(omissis)
c)-opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554." (ora art.26 del D.Lgs. n.50/2016)

Per quanto sopra riportato:

VALIDA

Il progetto esecutivo inerente i "LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO PRESSO IL CIMITERO IN FRAZIONE FORCELLA", redatto dall' Arch. Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno e trasmesso con nota prot. n.7695 del 05.09.2019."

RITENUTO:

Potersi, per quanto sopra riportato, procedere all'approvazione del "progetto esecutivo" dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZ. FORCELLA";

TENUTO CONTO:

-della rilevanza ed urgenza, del suddetto intervento, ai fini:
*dell'utilizzo dei nuovi loculi posti sul fronte sud-ovest del cimitero;
*dell'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno dello stesso;

VISTO:

-l'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (da ultimo modificato dal D.L.32/2019 convertito in L.55/2019), che testualmente dispone:

"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

DATO ATTO:

-che l'intervento di che trattasi, viene finanziato mediante la concessione dei loculi cimiteriali agli utenti richiedenti;

VISTO infine:

-Il D.L.gs.18.08.2000, n.267 e s.m. e i.;
-gli artt.5 e 39 del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" adottato con D.G.C. n.109/98 e s.m. e i.;
-l'art.32 dello Statuto Comunale adottato con D.C.C. n.28/2006;

PROPONE

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati, di:

01)-PRENDERE ATTO che l'arch. Elisabetta Mariani, con nota in data 20.08.2019, acclarata al protocollo comunale al n.7695 del 05.09.2019, rimodulava e riproponeva, tenuto conto altresì delle nuove disposizioni normative intervenute, la variante alla progettazione esecutiva dei: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZ. FORCELLA, dell'importo complessivo di € 19.937,85;

02)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.26 (Verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-del Titolo VII (Verifica e validazione della progettazione), sub-paragrafo 1.3 delle "Linee Guida n.1 (...) recanti <Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>;

-del sub-paragrafo 5.1.4, lett.g), i), j) e k) delle "Linee guida n.3, di attuazione dell'art.31 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016" recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>, approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n.1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D.gs 56 del 19.04.2017 con deliberazione n.1007 dell' 11.10.2017;

03)-PRENDERE ATTO:

-che con verbale prot.964 del 05.02.2020, veniva disposta la "**Verifica preventiva del progetto esecutivo**" di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Geom. Carlo Trobbiani, in contraddittorio con il progettista, arch. Elisabetta Mariani:

"Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il "progetto esecutivo" inerente i "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZ. FORCELLA".**

-che con nota prot.965 del 05.02.2020, il R.U.P., geom. Carlo Trobbiani rimetteva il "rapporto conclusivo", con il quale veniva "accertato":

01)-che con verbale prot.964 del 05.02.2020, veniva sottoscritto, unitamente al progettista arch. Elisabetta Mariani il verbale di "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

02)-che il progettista, arch. Elisabetta Mariani, ha debitamente sottoscritto i sopra riportati "verbali", senza formulare alcuna controdeduzione;

03)-che il Direttore dei Lavori, arch. Elisabetta Mariani, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 7695 del 05.09.2019, rimetteva attestazione, con la quale testualmente:

"Per quanto attiene al progetto relativo ai "Lavori di manutenzione e adeguamento presso il Cimitero in frazione Forcella":

a)-l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b)-l' assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo."

-che con nota prot.966 del 05.02.2020, il R.U.P., geom. Carlo Trobbiani:

"ACCERTA (TO)

01)-che con verbale prot.964 del 05.02.2020, veniva sottoscritto, unitamente al progettista arch. Elisabetta Mariani il verbale di "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

IN RIFERIMENTO

-al "rapporto conclusivo (...) riporta (nte) le risultanze dell'attività svolta", prot. 965 del 05.02.2020, in applicazione dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con cui altresì, veniva "accertato":

"che il Direttore dei Lavori, arch. Elisabetta Mariani, con nota acclarata al protocollo comunale al n.7695 del 05.09.2019, rimetteva attestazione, con la quale testualmente:

"Per quanto attiene al progetto relativo ai "Lavori di manutenzione e adeguamento presso il Cimitero in frazione Forcella":

a)-l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b)-l' assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo."

Visto:

-l'art.7(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) comma 1 lett.c) del D.P.R. n.380/2001 s.m.i., che testualmente dispone:

"1.Non si applicano le disposizioni del presente titolo (cfr.titoli abilitativi) per:

(omissis)

c)-opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554." (ora art.26 del D.Lgs. n.50/2016)

Per quanto sopra riportato:

VALIDA

Il progetto esecutivo inerente i "LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO PRESSO IL CIMITERO IN FRAZIONE FORCELLA", redatto dall' Arch. Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno e trasmesso con nota prot. n.7695 del 05.09.2019.";

04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 1, 3, 4, 8, 9 e 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-degli articoli:15,16, 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in applicazione degli articoli 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;

05)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZ. FORCELLA, redatto dal progettista arch. Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno e composto dai seguenti documenti:

01)-Documentazione fotografica ELAB.A.var.;

02)-Relazione tecnica illustrativa ELAB.B.var.;

03)-Documentazione urbanistica ELAB.C.var.;

04)-Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo ELAB.D.var.;

05)-Relazione gestione delle materie ELAB.Da.var.;

06)-Elenco prezzi unitari ELAB.E.var.;

07)-Computo metrico estimativo ELAB.F.var.;

08)-Quadro economico ELAB.G.var.;

09)-Relazione paesaggistica ELAB.H.var.;

10)-Relazione Geologica ELAB.I.var.; (Dichiarazione con

allegati)

- 11)-Relazione Idrologica e idraulica ELAB.J.var.;(Dichiarazione di non necessità)
- 12)-Relazione Geotecnica ELAB.K.var.;(Dichiarazione di non necessità)
- 13)-Dichiarazione in merito alla relazione archeologica preliminare ELAB.L.var.;
- 14)-Relazione tecnica delle opere architettoniche ELAB.M.var.;
- 15)-Relazione tecnica impianti ELAB.N.var.;(Dichiarazione di non necessità)
- 16)-Calcoli esecutivi delle strutture ELAB.O.var.;
- 17)-Dichiarazioni in merito alla relazione sulle interferenze ELAB.P.var.;
- 18)-Dichiarazione in merito alla relazione sulle misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente (...) ELAB.Q.var.;
- 19)-Relaz. sui criteri minimi ambientali ELAB.Qa.var.;
- 20)-Relazione sulle strutture ELAB.R.var.;
- 21)-Piano di manutenzione ELAB.S.var.;
- 22)-Cronoprogramma ELAB.T.var.;
- 23)-Dichiarazione in merito al piano di sicurezza e coordinamento ELAB.Ua.var.;
- 24)-Dichiarazione in merito al fascicolo dell'opera ELAB.Ub.var.;
- 25)-Layout di cantiere ELAB.Uc.var.;
- 26)-Piano particellare di esproprio ELAB.V.var.;
- 27)-Dichiarazioni del progettista ELAB.W.var.;
- 28)-Capitolato speciale d'appalto ELAB.Z.var.;
- 29)-Inquadramento territoriale TAV.1.var.;
- 30)-Stato attuale: pianta e sezioni TAV.2.var.;
- 31)-Stato riformato: pianta e sezioni TAV.3.var.;
- 32)-Esecutivo della struttura TAV.4.var.;
- 33)-Particolari costruttivi TAV.5.var.;
- 34)-Stato riformato: planimetria percorsi disabili TAV.6.var.;

e con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICICO		PROGETTO ESECUTIVO VAR.	
A0	IMPORTO LAVORI A MISURA, di cui:		€ 14.666,84
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 221,53	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1	I.V.A. lavori 10%	€ 1.466,64	
2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
3	I.V.A. 10% su 2)	€ 0,00	
4	Rilievi, accertamenti e indagini, Cnpaia comp.	€ 312,00	
5	I.V.A. 22% su 4)	€ 68,64	
6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	
7	Imprevisti	€ 1.901,17	
8	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
9	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00	
10	Spese tecniche per redazione relazione geologica ecc.	€ 0,00	
11	Cnpaia 2% su 10)	€ 0,00	
12	Iva 22% su 10+11	€ 0,00	

13	Spese tecniche: progettazione, coord.sicurezza, direzione, accert.reg.re esecuzione	€ 1.200,00	
14	Cnpaia 2% su 13)	€ 48,00	
15	Iva 22% su 13+14	€ 274,56	
16	Fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7-quater del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 20% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00	
17	Fondo per la progettazione (...) di cui all'art. 93 comma 7-ter del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 80% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00	
15	Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.	€ 0,00	
18	Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€ 0,00	
19	Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005	€ 0,00	
20	Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 0,00)	€ 0,00	
21	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
22	Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	
23	Cnpaia 4% su 20	€ 0,00	
24	Iva 22% su 20+21	€ 0,00	
	SOMMANO		€ 5.271,01
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 19.937,85

06) -DARE ATTO:

-della rilevanza ed urgenza, del suddetto intervento, ai fini:
*dell'utilizzo dei nuovi loculi posti sul fronte sud-ovest del cimitero;
*dell'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno dello stesso;

07) -DARE ATTO:

-che l'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (da ultimo modificato dal D.L.32/2019 convertito in L.55/2019), testualmente dispone:

"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

08) -INDICARE:

-per quanto di competenza, nell'affidamento diretto, la procedura di aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

09) -DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato mediante la concessione dei loculi cimiteriali agli utenti richiedenti:

10) -IMPUTARE la spesa di € 19.937,85 come di seguito riportato:

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev.Iniz.CO 2020
12092020109015	2734.4	Manutenzione ed adeguamento civico cimitero della Fraz. Forcella	19.937,85

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

[]-Tenuto conto che sulla proposta della presente deliberazione, non necessitano pareri, in quanto trattasi di atto di indirizzo:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto n. 267:

[]-Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità
tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità
tecnica;

[X]-Il Responsabile del Servizio OO.PP.e Patrimonio per quanto
concerne la
regolarità tecnica:

Parere favorevole, per quanto di competenza, tenuto conto: degli articoli: 23 commi 3, 4 secondo periodo, 8, 9, 12, e 216 comma 4 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.; 15, 16 e 33 del d.p.r. n.207/2010 s.m.i. e del verbale di verifica della progettazione esecutiva prot.964 del 05.02.2020, il rapporto conclusivo prot.965 del 05.02.2020 e la validazione prot.966 del 05.02.2020.

[]-Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata per
quanto

concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e
Manutenzione

per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Stato civile e anagrafe per quanto
concerne

la regolarità tecnica;

[X]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la
regolarità

Contabile e copertura finanziaria;

Parere favorevole, per quanto di competenza, nei limiti delle somme acquisite a bilancio e derivanti dalle intervenute concessioni dei loculi cimiteriali.

DELIBERA

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati,
di:

01)-PRENDERE ATTO che l'arch. Elisabetta Mariani, con nota in data 20.08.2019, acclarata al protocollo comunale al n.7695 del 05.09.2019, rimodulava e riproponeva, tenuto conto altresì delle nuove disposizioni normative intervenute, la variante alla progettazione esecutiva dei: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZ. FORCELLA, dell'importo complessivo di € 19.937,85;

02)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.26 (Verifica preventiva della progettazione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-del Titolo VII (Verifica e validazione della progettazione), sub-paragrafo 1.3 delle "Linee Guida n.1 (...) recanti <Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>;

-del sub-paragrafo 5.1.4, lett.g), i), j) e k) delle "Linee guida n.3, di attuazione dell'art.31 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016" recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>, approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n.1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D.gs 56 del 19.04.2017 con deliberazione n.1007 dell' 11.10.2017;

03)-PRENDERE ATTO:

-che con verbale prot.964 del 05.02.2020, veniva disposta la "**Verifica preventiva del progetto esecutivo**" di cui trattasi, con il quale, il

R.U.P. Geom. Carlo Trobbiani, in contraddittorio con il progettista, arch. Elisabetta Mariani:

"Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il "progetto esecutivo" inerente i "LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DSELLA FRAZ. FORCELLA".**

-che con nota prot.965 del 05.02.2020, il R.U.P., geom. Carlo Trobbiani rimetteva il "rapporto conclusivo", con il quale veniva "accertato":

01)-che con verbale prot.964 del 05.02.2020, veniva sottoscritto, unitamente al progettista arch. Elisabetta Mariani il verbale di "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

02)-che il progettista, arch. Elisabetta Mariani, ha debitamente sottoscritto i sopra riportati "verbali", senza formulare alcuna controdeduzione;

03)-che il Direttore dei Lavori, arch. Elisabetta Mariani, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 7695 del 05.09.2019, rimetteva attestazione, con la quale testualmente:

"Per quanto attiene al progetto relativo ai "Lavori di manutenzione e adeguamento presso il Cimitero in frazione Forcella":

a)-l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b)-l' assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti

effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo."

-che con nota prot.966 del 05.02.2020, il R.U.P., geom. Carlo Trobbiani:

"ACCERTA (TO)

01)-che con verbale prot.964 del 05.02.2020, veniva sottoscritto, unitamente al progettista arch. Elisabetta Mariani il verbale di "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

IN RIFERIMENTO

-al "rapporto conclusivo (...) riporta (nte) le risultanze dell'attività svolta", prot. 965 del 05.02.2020, in applicazione dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con cui altresì, veniva "accertato":

"che il Direttore dei Lavori, arch. Elisabetta Mariani, con nota acclarata al protocollo comunale al n.7695 del 05.09.2019, rimetteva attestazione, con la quale testualmente:

"Per quanto attiene al progetto relativo ai "Lavori di manutenzione e adeguamento presso il Cimitero in frazione Forcella":

a)-l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b)-l' assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti

effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo."

Visto:

-l'art.7(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) comma 1 lett.c) del D.P.R. n.380/2001 s.m.i., che testualmente dispone:

"1.Non si applicano le disposizioni del presente titolo (cfr.titoli abilitativi) per:

(omissis)

c)-opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554." (ora art.26 del D.Lgs. n.50/2016)

Per quanto sopra riportato:

VALIDA

Il progetto esecutivo inerente i "LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO PRESSO IL CIMITERO IN FRAZIONE FORCELLA", redatto dall' Arch. Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno e trasmesso con nota prot. n.7695 del 05.09.2019."

04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 1, 3, 4, 8, 9 e 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-degli articoli:15,16, 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in applicazione degli articoli 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;

05)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZ. FORCELLA, redatto dal progettista arch. Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno e composto dai seguenti documenti:

01)-Documentazione fotografica ELAB.A.var.;

02)-Relazione tecnica illustrativa ELAB.B.var.;

03)-Documentazione urbanistica ELAB.C.var.;

04)-Piano di riutilizzo delle terre e

rocce da scavo	ELAB.D.var.;
05)-Relazione gestione delle materie	ELAB.Da.var.;
06)-Elenco prezzi unitari	ELAB.E.var.;
07)-Computo metrico estimativo	ELAB.F.var.;
08)-Quadro economico	ELAB.G.var.;
09)-Relazione paesaggistica	ELAB.H.var.;
10)-Relazione Geologica	ELAB.I.var.;; (Dichiarazione con allegati)
11)-Relazione Idrologica e idraulica	ELAB.J.var.;; (Dichiarazione di non necessità)
12)-Relazione Geotecnica	ELAB.K.var.;; (Dichiarazione di non necessità)
13)-Dichiarazione in merito alla relazione archeologica preliminare	ELAB.L.var.;
14)-Relazione tecnica delle opere architettoniche	ELAB.M.var.;
15)-Relazione tecnica impianti	ELAB.N.var.;; (Dichiarazione di non necessità)
16)-Calcoli esecutivi delle strutture	ELAB.O.var.;
17)-Dichiarazioni in merito alla relazione sulle interferenze	ELAB.P.var.;
18)-Dichiarazione in merito alla relazione sulle misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente (...)	ELAB.Q.var.;
19)-Relaz. sui criteri minimi ambientali	ELAB.Qa.var.;
20)-Relazione sulle strutture	ELAB.R.var.;
21)-Piano di manutenzione	ELAB.S.var.;
22)-Cronoprogramma	ELAB.T.var.;
23)-Dichiarazione in merito al piano di sicurezza e coordinamento	ELAB.Ua.var.;
24)-Dichiarazione in merito al fascicolo dell'opera	ELAB.Ub.var.;
25)-Layout di cantiere	ELAB.Uc.var.;
26)-Piano particellare di esproprio	ELAB.V.var.;
27)-Dichiarazioni del progettista	ELAB.W.var.;
28)-Capitolato speciale d'appalto	ELAB.Z.var.;
29)-Inquadramento territoriale	TAV.1.var.;
30)-Stato attuale: pianta e sezioni	TAV.2.var.;
31)-Stato riformato: pianta e sezioni	TAV.3.var.;
32)-Esecutivo della struttura	TAV.4.var.;
33)-Particolari costruttivi	TAV.5.var.;
34)-Stato riformato: planimetria percorsi disabili	TAV.6.var.;

e con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICICO		PROGETTO ESECUTIVO VAR.	
A0	IMPORTO LAVORI A MISURA, di cui:		€ 14.666,84
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 221,53	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1	I.V.A. lavori 10%	€ 1.466,64	
2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
3	I.V.A. 10% su 2)	€ 0,00	
4	Rilievi, accertamenti e indagini, Cnpaia comp.	€ 312,00	
5	I.V.A. 22% su 4)	€ 68,64	
6	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	
7	Imprevisti	€ 1.901,17	
8	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	

9	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00	
10	Spese tecniche per redazione relazione geologica ecc.	€ 0,00	
11	Cnpaia 2% su 10)	€ 0,00	
12	Iva 22% su 10+11	€ 0,00	
13	Spese tecniche: progettazione, coord.sicurezza, direzione, contabilità e accert.reg.re esecuzione	€ 1.200,00	
14	Cnpaia 2% su 13)	€ 48,00	
15	Iva 22% su 13+14	€ 274,56	
16	Fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7-quater del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 20% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00	
17	Fondo per la progettazione (...) di cui all'art. 93 comma 7-ter del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. pari al 80% del 2% (€ 373,92) dell'importo lavori (€18.695,97)	€ 0,00	
15	Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.	€ 0,00	
18	Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€ 0,00	
19	Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005	€ 0,00	
20	Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 0,00)	€ 0,00	
21	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
22	Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	
23	Cnpaia 4% su 20	€ 0,00	
24	Iva 22% su 20+21	€ 0,00	
	SOMMANO		€ 5.271,01
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 19.937,85

06) -DARE ATTO:

-della rilevanza ed urgenza, del suddetto intervento, ai fini:
*dell'utilizzo dei nuovi loculi posti sul fronte sud-ovest del cimitero;
*dell'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno dello stesso;

07) -DARE ATTO:

-che l'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (da ultimo modificato dal D.L.32/2019 convertito in L.55/2019), testualmente dispone:

"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

08) -INDICARE:

-per quanto di competenza, nell'affidamento diretto, la procedura di aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

09) -DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, viene finanziato mediante la concessione dei loculi cimiteriali agli utenti richiedenti:

10) -IMPUTARE la spesa di € 19.937,85 come di seguito riportato:

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. Iniz. CO 2020
12092020109015	2734.4	Manutenzione ed adeguamento civico cimitero della Fraz. Forcella	19.937,85

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/00;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4^ art. 134 del T.U. D.Lgs n. 267/200.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

IL PRESIDENTE
F.to LEONI FRANCESCO

PROT. N. 6431 Approvata

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
li 28-07-20

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 DLgs. n. 267/2000.
Li 28-07-2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c.1 D.Lgs. 267/2000.

TRASMISSIONE

La presente deliberazione è stata inviata:

[] al Prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. 267/2000.

=====
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva:

06-02-20 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

ANNOTAZIONI

